



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Come è noto, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 42.100 le riduzioni da operare per l'a.s. 2009/2010. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui sarà fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo, mentre la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 27.2.2009, n. 14, è stata rinviata all'anno scolastico 2010/2011.

Si ritiene opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal succitato Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili, con l'unica eccezione che, per il prossimo anno scolastico, restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche individuate nel piano di riqualificazione edilizia in corso di predisposizione. Continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla definizione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, tra l'altro, ha previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 succitato e relative norme applicative riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica.

- Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'a.s. 2009/2010.

Per la scuola secondaria di II grado nulla è innovato sul piano ordinamentale, atteso che, come prima accennato, gli interventi di revisione e di riordino del II ciclo troveranno attuazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata, come precisato dall'art. 1, comma 2 dello schema di D.I. in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione nelle sue diverse articolazioni, e tenendo conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 42.100 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 37.100 i posti da ridurre in organico di diritto e in 5.000 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso la disponibilità di un più consistente numero di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platea scolastica e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, al tempo stesso, attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. A conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di risparmio di cui al Piano programmatico previsto dalla legge n. 133/2008.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. vorranno valutare, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come quadro generale di riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite e coerenti con gli specifici bisogni dei territori di competenza, nonché tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di razionalizzazione e di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio.

Non v'è dubbio che un ruolo fondamentale, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, rimane demandata alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa; valorizzando in tal modo, le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella G riporta, a livello nazionale e regionale, le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto, nella colonna "B" i posti di seconda lingua comunitaria soppressi automaticamente in organico di fatto e nella colonna "C" le previsioni degli ulteriori interventi di dimensionamento da realizzare in organico di fatto.

La tabella B1 reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell'ottica, ove possibile, dell'estensione del tempo pieno.

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

competenza riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come sopra accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali, provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi del citato art. 64.

Le SS.LL. valuteranno con particolare attenzione le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Una volta definiti tali adempimenti e prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Nel contempo, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti, evidenziando la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici e sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento dovrà interessare la corretta e attenta formazione delle classi, evitando di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.

Scuola dell'infanzia

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizioni per l'a.s. 2009/10), possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze di anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione dello stesso i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A1 sono riportati i posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634). Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria

Come è noto possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2009/2010, il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello del docente unico, con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.

Sempre nelle classi prime sono poi previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio, la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, concorrono ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il risultato per 22. Le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse sono "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Nel caso che le ore residue siano inferiori a 12, le stesse rimangono disponibili nell'organico di istituto.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

Condizione essenziale per l'attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di risorse e di strutture idonee all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09 e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto, come determinata dal decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, siano impegnati, nelle classi interessate, nell'insegnamento della lingua straniera. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità e in zone particolarmente disagiate.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: estensione del tempo pieno, modello orario settimanale delle 30 ore nelle classi prime, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

Istruzione secondaria di I grado

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: -quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); -quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative al fine di assicurare la disponibilità di ore di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

contemporaneità.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983, mentre per le altre classi sia a tempo normale che a tempo prolungato si applica il D. M. n. 37 in data 26 marzo 2009.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda in progressione la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando eventualmente le economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Lo schema di decreto interministeriale nella tabella C riporta l'entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto e nella tabella C1 le ulteriori riduzioni che si conseguiranno automaticamente in organico di fatto per effetto della riconduzione in organico diritto delle cattedre della seconda lingua comunitaria.

Infatti, i posti per l'insegnamento delle seconde *lingue comunitarie*, in difformità di quanto avvenuto negli ultimi anni, sono computati in organico di diritto. Il potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzato, in prima applicazione, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto: -sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe; -compatibilmente con le disponibilità di organico; -solo in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale.

Le ore di insegnamento della II lingua possono, altresì, essere impiegate, sempre alle condizioni di cui sopra, per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, nei confronti di alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrando nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto sul primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, eventuali nuovi corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno attribuite, per un corso completo, allo strumento musicale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le scuole secondarie di I grado annesse agli istituti d'arte, fatto salvo l'adeguamento del quadro orario in attuazione del regolamento sul primo ciclo.

Istruzione secondaria di II grado

Come prima evidenziato, i Regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado produrranno i loro effetti dall'anno scolastico 2010-2011. Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già dal prossimo anno scolastico i criteri e parametri previsti ai fini della riorganizzazione della rete scolastica.

Si richiamano di seguito alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi e delle dotazioni organiche:

- Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nei quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) viene determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che, qualora il



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

totale delle classi così determinato non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

– Nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o di perito aziendale, liceo classico con liceo scientifico), le classi prime si costituiscono separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione.

– Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

– E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

– Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del D.M. n. 234/2000, con carico orario pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orario e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, fatte salve motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, riferite ai corsi di riconosciuta valenza formativa. Ne consegue che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore settimanali, qualora siano presenti nell'ordinamento nazionale corsi di analogo tipo con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, a meno che non si rendano necessarie motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, con riferimento a corsi di riconosciuta valenza formativa.

– Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e relative norme applicative, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che comunque non sia possibile costituire per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare (ad es. cattedra di 17 ore della cl. 52/A) . Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con un orario superiore alle 18 ore. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore va applicato anche alle classi terze degli istituti professionali, per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si rammenta che la realizzazione dei progetti di cui all'Accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni presuppone la disponibilità di appositi finanziamenti. Ad ogni buon fine ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata predisposizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità, rinviandosi alla fase di definizione dell'organico di fatto la costituzione dei predetti Centri Provinciali, come precisato con nota circolare prot. n. 255, in data 5 febbraio 2009, della Direzione per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

Posti di sostegno

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414 della legge finanziaria per il 2008, individua nuovi criteri e modalità per la



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413 succitato, tenuto conto dell'obiettivo del graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi funzionanti in organico di diritto dell'a.s. 2006/2007. Detti posti sono comprensivi anche delle "deroghe" che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09 in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale ed è comprensivo degli spezzoni orario.

Per il prossimo anno scolastico sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate variazioni a livello regionale, resi necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

Si confida, pertanto, in una attenta programmazione e distribuzione delle risorse disponibili, con particolare riguardo alle classi rientranti nell'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e indicato nella citata tabella E, colonna C.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Il comma 414 sopra menzionato prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale incremento sarà possibile, alla fine del triennio, formare un organico di diritto di complessivi 63.347 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. La



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4

seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale di posti di organico di diritto è utile sia per la mobilità che per le nomine in ruolo.

In applicazione del comma 414 suddetto, allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F, che riporta la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Le SS.LL. determineranno la dotazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto di ciascun grado di istruzione, secondo le quantità riportate nella tabella E.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. La quota riservata alle predette scuole non potrà essere inferiore a complessivi 457 posti normali.

Indicazioni finali

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133, comporta l'applicazione, delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento Ufficio 5

Direzione Generale per il personale della scuola — Ufficio 4

diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva, apprezzata collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Giuseppe Cosentino